

(Causa C-510/99)
Procedimento penale contro
Xavier Tridon
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de
Grenoble)

Con ordinanza 15 novembre 1999, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 1999, il *Tribunal de grande instance de Grenoble* ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE), del regolamento (CEE) del Consiglio 3 dicembre 1982, n. 3626, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384, pag. 1), in particolare dei suoi artt. 6 e 15, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1), e della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (in prosieguo: la «CITES»), stipulata a Washington il 3 marzo 1973, in particolare dei suoi artt. VII e XIV.

Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di procedimenti penali avviati contro il sig. Tridon, residente a Champagnier (Francia), che è accusato in particolare di aver ceduto a soci d'affari o clienti, nella località di Champagnier, nel contesto di operazioni commerciali e nel periodo da novembre 1995 a novembre 1997, taluni esemplari nati e allevati in cattività di specie di ara viventi nel dipartimento d'oltremare della Guyana (Francia), il cui uso per fini commerciali è vietato in tutto il territorio nazionale dal decreto ministeriale 15 maggio 1986, che stabilisce per tutto o parte del territorio nazionale misure di protezione degli uccelli viventi nel dipartimento della Guyana (JORF del 25 giugno 1986, pag. 7884, in prosieguo: il «decreto Guyana»).

Nella presente causa il *Tribunal de grande Instance di Grenoble* ha proposto alla Corte due questioni pregiudiziali. Con tali questioni detto giudice ha chiesto essenzialmente se la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), due regolamenti comunitari e gli artt. 30 e 36 del Trattato CE consentano ad uno Stato membro di disporre sul proprio territorio e sull'intero arco dell'anno il divieto di qualsiasi sfruttamento commerciale di esemplari nati ed allevati in cattività di specie selvatiche.

(Causa C-100/08)

Ricorso proposto il 3 marzo 2008 - Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno del Belgio:
 - subordinando a condizioni restrittive l'importazione, il possesso e la vendita di esemplari di uccelli nati ed allevati in cattività, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri, che obbligano gli operatori interessati a modificare la marchiatura di esemplari, affinché essi corrispondano alle specifiche condizioni vigenti in Belgio, e non accettando la marchiatura ammessa in altri Stati membri, né i certificati emessi dalle autorità CITES per tali obiettivi;
 - negando ai commercianti la facoltà di ottenere deroghe al divieto di possesso di uccelli europei indigeni, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri;
 - ha violato gli obblighi impostigli dall'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regio decreto 9 settembre 1981, relativo alla tutela degli uccelli nella Regione fiamminga, e il regio decreto 26 ottobre 2001, contenente misure relative all'importazione, all'esportazione e al transito di determinate specie di uccelli selvaggi non indigeni, contengono norme che 1) subordinano a condizioni restrittive l'importazione, il possesso e la vendita di specie di uccelli nati ed allevati in cattività, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri, e che 2) negano ai commercianti la facoltà di ottenere deroghe al divieto di possesso di uccelli europei indigeni, legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri.

La Commissione ritiene che tali limitazioni costituiscano misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione e che, pertanto, le stesse, in via di principio, siano vietate in base all'art. 28 CE. Infatti, da un lato, le condizioni imposte dalla normativa belga al riguardo comportano che debba essere modificata la presentazione di esemplari di uccelli legittimamente messi in commercio in altri Stati membri e, d'altro lato, che gli scambi commerciali vengano del pari limitati dal divieto per i commercianti di possedere determinati uccelli, legittimamente immessi in commercio in altri Stati membri.

La Commissione non esclude in astratto che determinate limitazioni commerciali in tale contesto possano essere legittimate in base all'art. 30 CE, allo scopo di tutelare

determinate specie rare presentanti specifiche proprietà. La normativa belga non è però conforme a quanto prescritto sotto tale profilo. Inoltre, le misure belghe non sono necessarie né proporzionate per conseguire, se del caso, un siffatto legittimo obiettivo.

Spunti di riflessione:

1. Qual è il trattamento di specie nate e/o allevate in cattività?
2. Che tipo di misure interne relative al commercio, cattura, possesso e trasporto di specie possono adottare gli Stati?
3. Che relazione esiste tra CITES e Regolamento 338/97 e le rispettive appendici?
4. In che modo rileva in quale Appendice CITES sono inseriti gli esemplari?
5. Che cosa è una “misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa” e quando una tale misura può essere giustificata ai sensi della normativa UE?

TESTI DI RIFERIMENTO

CITES

Articolo VII

[...]

4. Gli esemplari di una specie animale iscritta nell'Appendice I e allevati in cattività per fini commerciali, o di una specie vegetale iscritta nell'Appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali, saranno considerati delle specie iscritte nell'Appendice II.

5. Quando un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli Articoli III, IV o V.

Articolo XIV

1. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle Parti di adottare:

a) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens di specie incluse nelle Appendici I, II e III misure che possono arrivare fino all'interdizione completa; oppure

b) misure interne che limitino o proibiscano il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle Appendici I, II o III.

REGOLAMENTO 338/97

Articolo 3

Campo di applicazione

1. L'allegato A comprende:

a) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

b) qualsiasi specie che:

i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;

oppure

ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.

2. L'allegato B comprende:

a) le specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;

c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;

i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:

— con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi,
o

— con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;

ovvero

ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B;

d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

3. L'allegato C comprende:

a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;

b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

4. L'allegato D comprende:

a) alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;

b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

CAPO 3

DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI

Articolo 34 (ex articolo 28 del TCE)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 35 (ex articolo 29 del TCE)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 36 (ex articolo 30 del TCE)

Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.